

Tribunale di Mantova, 15 maggio 2012. Estensore Bernardi.

**Cessione dello stipendio da parte di soggetti privati a garanzia di restituzione di finanziamenti – Divieto di plurime cessioni anche in relazione a finanziamenti aventi durata inferiore a cinque anni – Operatività.**

*Poiché l'art. 5 del d.p.r. 180/1950 fa divieto di cedere lo stipendio per importi superiori al quinto, deve ritenersi che l'art. 39 co. 1 del d.p.r. 180/1950 vada coordinato con il precedente art. 5 ed interpretato nel senso che non è consentito stipulare una nuova cessione di credito in relazione a contratti di durata fino a cinque anni e ciò al fine di non compromettere la possibilità da parte del debitore di disporre di adeguati mezzi di sostentamento stante la riconducibilità degli emolumenti retributivi (nella misura di 4/5) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost.*

Omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in appello notificato in data 14-25/10/2010 la società D. s.p.a. esponeva 1) che, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, essa aveva sostenuto di essere creditrice nei confronti di N.P. della somma di € 2.580,00 in linea capitale, € 748,20 di interessi, oltre alle spese di giudizio pari ad € 1.147,90 come accertato da precedente sentenza del Giudice di Pace di Mantova; 2) che N.P. aveva infatti sottoscritto con essa un contratto di finanziamento (n. 7537/05) e che, a garanzia del finanziamento ricevuto, con scrittura data 03/06/05, le aveva ceduto una quota di stipendio e l'intero TFR; 3) che la cessione era stata notificata alla società M. S. s.r.l. in data 07/09/2005, epoca in cui il N. era ancora occupato alle dipendenze di tale impresa presso la quale egli aveva prestato la propria attività lavorativa sino al 24/07/06; 4) che, a fronte dell'inadempimento del N., la D. s.p.a. aveva ripetutamente intimato alla società M. S. s.r.l. di corrispondere il quinto dello stipendio e l'importo corrispondente al TFR; 5) che la so-

cietà M. S. s.r.l. si era però rifiutata di versare quanto preteso assumendo che la cessione azionata sarebbe stata affetta da nullità ai sensi dell'art. 39 della legge 180/50 poiché il N. aveva già stipulato in data 22/10/2004 una precedente cessione dello stipendio con la L. F. s.p.a. notificata alla M. S. s.r.l. il 27/04/2004, laddove il N. aveva dichiarato di non avere in corso altre cessioni dello stipendio; 6) che, secondo la propria prospettazione, la cessione valeva in ogni caso anche come delegazione di pagamento e che, conseguentemente, le limitazioni poste dalla normativa citata non erano opponibili come stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 37 del 05/09/2003 ove si prevede che nelle ipotesi di cumulo di cessione con le delegazioni di pagamento il limite è quello fissato dall'art. 70 del d.p.r. 180/1950, pari alla metà dello stipendio; 7) che essa aveva quindi chiesto la condanna della società M. S. s.r.l. a corrisponderle la complessiva somma di un quinto delle retribuzioni a far data dal mese di settembre 2005, sino al mese di luglio 2006, oltre all'intero TFR fino alla concorrenza di € 2.500,00 oltre agli interessi e che la società M. B. s.r.l. si era costituita chiedendo il rigetto della domanda invocando la nullità della cessione di credito poiché stipulata in violazione dell'art. 39 della legge 180/1950; 8) che il Giudice di Pace di Mantova, con sentenza n. 348/10 emessa il 26-2/1-3/2010, accogliendo la tesi della convenuta aveva rigettato la domanda attrice e condannato la D. s.p.a. alla refusione del 50% delle spese di lite; 9) che la decisione assunta era fondata su una erronea interpretazione della disciplina di cui al d.p.r. 180/1950; 10) che il N., in data 22/10/2004, aveva stipulato con la L. F. s.p.a. una cessione di quota di stipendio pari ad € 99,95 mensili in relazione al mutuo con la medesima contratto in base al quale avrebbe dovuto restituire un complessivo importo di € 4.797,60; 11) che il N. stava estinguendo il debito mediante il pagamento delle rate suddette la prima delle quali decorreva dal 23/12/2004 e l'ultima scadeva il 23/11/2008; 12) che la cessione notificata il 27/10/2004 riguardava un prestito avente durata quadriennale; 13) che in data 03/06/2005 il N. aveva stipulato un secondo contratto di finanziamento con la D. s.p.a. dell'importo di € 2.106,62 da restituirsi in n. 14 rate dell'importo di € 150,43 e che la re-

stituzione era prevista nel termine di un anno e due mesi; 14) che egli aveva stipulato in favore di essa istante la cessione volontaria di quota di stipendio che era stata notificata alla M. S. s.r.l. il 5 settembre 2005 e quindi dopo circa un anno dalla notifica della cessione a favore della L. F. s.p.a.; 15) che la conclusione cui era pervenuto il Giudice di Pace non era condivisibile posto che il divieto normativo riguarderebbe unicamente cessioni relative a prestiti che hanno una durata minima di cinque anni laddove, nel caso di specie, il finanziamento della D. s.p.a. avrebbe dovuto essere restituito in 14 mensilità mentre la prima cessione stipulata dal N. e notificata il 29/10/2004 riguardava un prestito di durata quadriennale; 16) che la comunicazione della L. F. s.p.a. datata 29/03/2006 ed avente ad oggetto un contratto di finanziamento garantito da cessione volontaria di quote di stipendio stipulato dal N. di n. 58 rate da € 99,95 scadenti da maggio 2006 a febbraio 2011 concerneva sì un contratto di durata quinquennale, ma che esso risultava stipulato il 29/03/2006 e quindi in epoca successiva alla cessione stipulata con la D. s.p.a. (05/9/2005) e pertanto ad essa non opponibile sicché non sussisteva alcuna limitazione alla possibilità di cessione di due quote di stipendio trattandosi di prestiti di durata inferiore a quella stabilita dalla norma in questione laddove, nel settore delle imprese private, l'unica fonte normativa regolante la fattispecie era il codice civile e precisamente il capo dedicato alla cessione dei crediti (artt. 1260 ss.), con conseguente inesistenza di limiti alla cedibilità della retribuzione da parte dei dipendenti dei datori di lavoro privati, salvo quello generale di cui all'art. 545 c.p.c. secondo cui il pignoramento delle somme dovute a titolo di stipendio o altre indennità inerenti il rapporto di lavoro, non può complessivamente superare la metà dell'ammontare delle somme predette; 17) che gli interventi legislativi di cui alla legge 30 dicembre 2004 n. 31, il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80 e la legge 23 dicembre 2005, n. 266 avevano esteso parzialmente l'applicabilità del d.p.r. 180/1950 ai lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati ma che la normativa in questione non faceva alcun riferimento al microprestito che ha un tempo di estinzione di uno o due anni sicché le limitazioni e i divieti

previsti dall'art. 39 del d.p.r. 180/50 non potevano trovare applicazione: alla stregua di tali premesse l'appellante chiedeva che, in totale riforma della sentenza n. 348/10 emessa il 26-2/1-3/2010 dal Giudice di Pace di Mantova, la società M. S. s.r.l. (successivamente divenuta M. B. s.r.l.) venisse condannata a corrispondere la somma già pretesa in primo grado e riportata al precedente punto 7).

Si costituiva la società M. B. s.r.l. (in cui la M. S. s.r.l. si era fusa per incorporazione) la quale richiamando le proprie deduzioni prospettate in primo grado e le argomentazioni svolte dal Giudice di Pace di Mantova chiedeva il rigetto dell'appello.

N.P., benché chiamato in giudizio, rimaneva contumace anche in appello.

Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

In termini di fatto va rilevato che la società D. s.p.a. con scrittura del 3-6-2005 aveva concesso al N. un finanziamento (v. contratto n. 7537/05 prodotto sub 11 dall'appellante) di € 1.550,00 per il cui rimborso erano state previste 14 rate con scadenza a partire dal 15-7-2005 al 15-8-2006 a garanzia del cui adempimento era stata contestualmente stipulata la cessione dello stipendio in conformità delle regole previste dal d.p.r. 180/1950, cessione che veniva notificata in data 07/09/2005 alla M. S. s.r.l. (poi incorporata nella M. B. s.r.l.), società di cui il N. è stato dipendente dal 27/09/2000 al 24/07/06 con uno stipendio mensile di circa € 682,00.

E' altresì incontroverso che la società M. S. s.r.l. abbia ricevuto, in data 29/10/04, la notifica di un contratto di cessione di 1/5 dello stipendio ed intero TFR, sottoscritto in data in data 22/10/2004 dal N. con la società L. F. s.p.a. per la somma di € 4.797,60 da restituire in quattro anni con rate costanti mensili di € 99,95 a partire dal 23/12/04 sino al 23/11/08, importo che la M. S. s.r.l. avrebbe dovuto trattene solo in caso di insolvenza del cedente non appena essa avesse ricevuto la comunicazione in tal senso da parte della L. F. s.p.a..

In proposito va rilevato che l'art. 1 del d.p.r. 180/1950, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 137 della legge 31-12-2004 n. 311, ha sancito anche per i di-

pendenti delle imprese private la regola generale della incedibilità dello stipendio e di ogni altro compenso percepito nonché del trattamento di fine servizio salve le eccezioni stabilite da tale normativa.

Occorre altresì precisare che siffatta disciplina (espressamente richiamata nelle condizioni generali di contratto di cui alla scrittura n. 7537/05) trova applicazione al caso di specie posto che la nuova formulazione dell'art. 1 del d.p.r. 180/1950 era entrata in vigore nel momento della stipula della scrittura datata 3-6-2005 intervenuta fra la D. s.p.a. ed il N..

Orbene poiché l'art. 5 del d.p.r. 180/1950 fa divieto di cedere lo stipendio per importi superiori al quinto, deve ritenersi che l'art. 39 co. 1 del d.p.r. 180/1950 (applicabile anche ai privati in virtù della previsione contenuta nell'art. 55 del medesimo decreto) secondo cui "E' vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione" vada coordinato con il precedente art. 5 ed interpretato nel senso che non è consentito stipulare una nuova cessione di credito in relazione a contratti di durata fino a cinque anni tanto più che il secondo comma del menzionato art. 39 stabilisce che "Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5,6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso." in tal modo essendo sancito che non possa mai essere ceduta un quota superiore al quinto dello stipendio al fine, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, di non compromettere la possibilità da parte del debitore di disporre di adeguati mezzi di sostentamento stante la riconducibilità degli emolumenti retributivi (nella misura di 4/5) all'area dei diritti inalienabili della persona tutelati dall'art. 2 Cost..

Occorre infine aggiungere che ogni cessione operata in misura eccedente il limite di legge deve reputarsi, anche ex officio, inefficace stante la natura imperativa della norma che introduce il divieto.

Né a sostegno della tesi dell'appellante può essere invocata la figura della delegazione posto che tale istituto presuppone un rapporto trilaterale tra delegante, delegato e delegatario a differenza della cessione del credito (che si perfeziona, nella estraneità del debitore, per effetto del solo consenso del cedente e del cessionario: cfr. Cass. 7-2-1989 n. 761) laddove nel caso di specie in relazione ai rapporti fra le parti (come peraltro espressamente previsto negli accordi negoziali intervenuti) è ravvisabile unicamente la cessione del credito.

Infine deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellata non potendosi ritenere che, data anche la novità della questione prospettata, l'appellante abbia agito con dolo o colpa grave.

La spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, apparendo peraltro corretta, in considerazione della particolarità della fattispecie, la parziale compensazione delle spese operata in primo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'appello;
- rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c.;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla M. B. SRL (già M. S. SRL) le spese di lite del presente grado, che si liquidano in € 120,00 per spese, € 630,00 per diritti, € 805,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.

Mantova, 15 maggio 2012.

\*